

4. ANAGRAFE CANINA (Art. 4)

L'anagrafe canina si compone dei seguenti elementi:

1. identificazione individuale dei cani mediante l'inoculazione sottocutanea di un microchip elettronico;
2. documenti individuali di identificazione;
3. registri dei canili;
4. banca dati informatizzata nazionale e regionale.

L'alimentazione e l'aggiornamento dell'anagrafe canina sono garantite dai servizi veterinari della ATS in collaborazione con i Comuni e con i veterinari libero professionisti abilitati ad accedere alla banca dati regionale. L'ATS, responsabile della tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, vigila sulla corretta gestione dell'anagrafe canina.

Le operazioni di identificazione e iscrizione nell'anagrafe possono essere svolte gratuitamente dal Servizio Veterinario della ATS, oppure a pagamento presso i veterinari privati, preventivamente autorizzati allo scopo dalla ATS.

I veterinari autorizzati possono acquistare autonomamente i microprocessori necessari allo svolgimento della attività, purché conformi alle norme ISO 11784 e 11785.

Al fine di garantire efficacemente l'accessibilità al servizio gratuito entro i termini di legge, ciascun Comune deve collaborare con la ATS ad individuare idonei locali per l'identificazione dei cani.

4.1. Obblighi dei proprietari e detentori

I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l'iscrizione del loro cane nell'anagrafe canina **entro dieci giorni** dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale (Art. 4, comma 2).

Tuttavia, per motivi tecnici connessi anche alla creazione della Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina (BDR), è impossibile iscrivere un animale in anagrafe prima dell'identificazione mediante inoculazione del microchip (la registrazione in BDR deve essere contestuale o successiva, entro 72 ore dall'identificazione); inoltre, per motivi sanitari, in molti casi può essere necessario ritardare l'identificazione del cucciolo fino al completamento dei piani vaccinali.

I commercianti e gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli **prima della loro vendita o cessione** a terzi.

Al proprietario deve essere rilasciato il documento di identificazione del cane, che deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole che in fase di vigilanza attiva gli operatori verifichino l'identificazione e registrazione in anagrafe di tutti i cuccioli di oltre tre mesi di vita e comunque di tutti quelli sottoposti a trasferimento di residenza o a passaggio di proprietà.

Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare al Servizio veterinario ATS, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà (Artt. 4 e 11), i seguenti eventi:

- **furto o smarrimento:** tempestivamente anche per telefono, con conferma scritta entro **quindici giorni** dall'evento (All. 10); la mancata comunicazione può configurare a seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa custodia ecc.).
- **morte:** notifica scritta (All. 11) entro **quindici giorni**;
- **cambio di residenza:** entro **trenta giorni**.
- **cessione di proprietà** (All. 9): entro **quindici giorni**. La comunicazione per l'aggiornamento della BDR è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento alla ATS.

Le notifiche di furto/smarrimento, morte, cambio di residenza in ambito nazionale, cessione di proprietà in ambito nazionale, oltre che ai servizi veterinari ATS possono essere trasmesse ai Libero professionisti autorizzati (incaricati di pubblico servizio) e ai Responsabili di procedimento dei Comuni che provvedono a registrare l'evento in BDR seguendo le procedure della Banca dati; le variazioni registrate in via informatizzata in BDR soddisfano la notifica dell'evento alla ATS.

I responsabili dei canili pubblici o privati nei quali siano ricoverati cani randagi sono tenuti a compilare ed aggiornare il registro delle presenze in canile (All. 4) e registrano in BDR morti ed adozioni seguendo le procedure della Banca dati.

4.2. Identificazione dei cani vaganti

L'identificazione dei cani vaganti non identificati deve avvenire contestualmente alla cattura o non appena possibile nel canile sanitario di primo ricovero, il quale deve essere localizzato nell'ambito del Dipartimento di prevenzione ATS di appartenenza. La conseguente iscrizione in anagrafe deve avvenire **a nome del Comune** nel quale è avvenuta la cattura o il prelievo dal territorio.

E' sempre il servizio veterinario ATS competente sul Comune di cattura ad effettuare la prima iscrizione in anagrafe del cane catturato.

N.B.: l'intestazione al Comune deve essere effettuata anche per cani vaganti catturati, che risultino identificati con microchip non presente nelle Banche dati nazionali; nel caso in cui successivamente ne sia reclamata la proprietà, è possibile effettuare la variazione anagrafica come un semplice cambio di proprietà.

4.3. Iscrizione in BDR di cani di provenienza extraregionale

In caso di animali d'affezione di provenienza extraregionale si deve provvedere alla registrazione in BDR, procedendo con le seguenti possibili modalità:

1. **animali già iscritti nell'anagrafe di altre Regioni:** entro 10 giorni dal trasferimento il proprietario/detentore consegna copia dei documenti, da cui risulta la notifica di cessione/trasferimento presentata alla ASSL/Comune di origine, al Servizio veterinario ATS e conseguente iscrizione nella BDR della Regione Autonoma Sardegna
2. **animali di provenienza estera:** lettura del microprocessore eventualmente presente, verifica della documentazione di trasporto ai sensi del Reg. 576/2013/UE e iscrizione nell'anagrafe regionale a cura della ATS;
3. animali di provenienza extraregionale o estera, introdotti nel territorio regionale in **violazione delle norme vigenti:** erogazione delle sanzioni previste e successiva regolarizzazione anagrafica a cura della ATS.

L'intestazione della proprietà di un cane può esser fatta solo a carico di persone fisiche in possesso della capacità di agire (maggiorenni) o del Comune.

La mancata notifica di variazione anagrafica comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'Art. 4 comma 8.

4.4. Anagrafe di gatti e furetti

Pur se su base volontaria o finalizzata al rilascio del passaporto europeo di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013, per l'anagrafe di gatti e furetti si applicano le procedure dell'anagrafe canina.

N.B.: l'iscrizione in anagrafe può avvenire solo ad opera del servizio veterinario della ATS o dei veterinari liberi professionisti (L.P.) autorizzati; le operazioni in BDR devono pertanto essere sempre tracciabili nominalmente. L'inoculazione del microchip da parte di personale non autorizzato è sanzionata ai sensi dell'Art. 4, comma 8 della L.R. 21/94, fatta salva la contestazione di altre violazioni ove ricorrenti (esercizio abusivo della professione medico veterinaria). A seguito dell'emissione della sanzione, la registrazione anagrafica può essere risanata, se il microchip è conforme, procedendo all'iscrizione in BDR.

ALLEGATO 9: Atto di cessione o compravendita cani, gatti e furetti

In data _____ tra il/la Sig. _____ (nome, cognome, C.F.)

_____ (luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici) in qualità di proprietario cedente e il/la Sig. _____ (nome, cognome, C.F.)

_____ (luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici) in qualità di nuovo proprietario si conviene e stipula la cessione dell'animale contrassegnato dal numero di microchip _____, già registrato nell'anagrafe animali d'affezione della Sardegna.

Allo scopo, in qualità di proprietario subentrante, il Sig. _____, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- di conoscere le norme che regolano la protezione degli animali e i doveri civici connessi alla loro detenzione;
- di conoscere le caratteristiche dell'animale che intende acquisire, compresi i bisogni fisiologici, etologici ed ambientali connessi alla tipologia del cane da adottare.
- che l'animale sarà detenuto in loc/via _____
Comune _____

I contraenti

Sig. _____ (proprietario cedente) Firma _____

Documento d'identità tipo: _____ n. _____

Sig. _____ (proprietario subentrante) Firma _____

Documento d'identità tipo: _____ n. _____

_____, li _____

Il presente atto è redatto in tre copie:

- l'originale è consegnato al proprietario subentrante insieme al documento identificativo dell'animale, (acquisire copia timbrata e datata per ricevuta se nuovo proprietario è fuori regione) ;
- una copia rimane al proprietario cedente;
- una copia è trasmessa alla ATS (o Comune o Veterinario autorizzato), unitamente alla copia dei documenti di identità dei contraenti, a cura e sotto la responsabilità del sig. _____(proprietario cedente) entro quindici giorni dalla stipula del presente atto, per le variazioni anagrafiche di competenza.

modalità di notifica :

consegna a mano raccomandata con ricevuta di ritorno email posta cert

ALLEGATO 10: Notifica di furto o smarrimento cani*

Il sottoscritto _____ luogo e data di nascita _____

codice fiscale _____ indirizzo _____

recapito telefonico _____ email _____

comunica il furto lo smarrimento del cane contrassegnato dal numero di microchip n. _____, già registrato presso la banca dati Regione Sardegna.

verificatosi in data _____ in località _____.

Le circostanze dell'evento sono le seguenti:

Alla presente notifica si allega

copia del documento d'identità: _____ numero _____

copia della denuncia alle forze dell'ordine

La presente comunicazione é trasmessa mediante:

Email

Consegna a mano (acquisire copia timbrata e datata per ricevuta)

Raccomandata con ricevuta di ritorno

Posta certificata

Data _____ Firma _____

*comunicazione telefonica entro 48 ore; trasmissione o consegna della notifica scritta entro 15 giorni

ALLEGATO 11: notifica di morte animale d'affezione*

Il sottoscritto _____ luogo e data di nascita _____

codice fiscale _____ indirizzo _____

recapito telefonico _____ email _____

comunica la morte dell'animale contrassegnato dal numero di microchip n. _____, già registrato presso la Banca dati informatizzata della Regione Sardegna, verificatasi in data _____ nel Comune di _____

Causa della morte: vecchiaia malattia (specificare) _____ incidente stradale altro _____

Si allega certificazione veterinaria (facoltativo)

Alla presente notifica si allega copia del documento d'identità (tipo) _____ numero _____

La presente comunicazione é trasmessa mediante:

Email

Consegna a mano (acquisire copia timbrata e datata per ricevuta)

Raccomandata con ricevuta di ritorno

Data _____ Firma _____

* da trasmettere o consegnare entro 15 giorni dalla morte al Servizio veterinario ATS o al Comune o ad un Veterinario autorizzato